



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo

cap. 64010 - c.so Mazzini, n.34 - tel. 0861/918321 - fax 0861/918324
codice fiscale e partita IVA 00467160677
email: responsabileut@comunecivitelladeltronto.it
email pec: tecnico@pec.comunecivitelladeltronto.it



COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO

Interno

Prot.n.0001946 del 19-02-2021

Categ. 3 Clas.2 Fasc.1



AREA TECNICA

15 FEB 2021

Prot. n. 7241/200

Pratica Edilizia n. 97/2020

Civitella del Tronto li

UFFICIO TECNICO

PERMESSO DI COSTRUIRE

(Art. 10 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

N. 04

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la domanda per il rilascio del permesso di costruire presentata in data 17.08.2020 dal sig. **ADDARI PIETRO, nato a Civitella del Tronto il 12.09.1954 ed ivi residente, Via Provinciale II - Villa Lempa n. 15, C.F. DDR PTR 54P12 C781N**, con allegato progetto, redatto dal **Geom. BALLATORI Ettore, C.F. BLL TTR 22R77 A462U**, con studio a Maltignano (AP), Viale Abruzzi n. 28, per l'esecuzione dei lavori di **Realizzazione di un annesso ad uso rimessa attrezzi in frazione Villa Lempa**, su area distinta in catasto terreni al foglio n. 10, p.lla n. 205;

Vista l'attestazione del richiedente, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, da cui risulta il titolo di legittimazione alla presentazione della richiesta del permesso di costruire ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 380/01, essendo indicato il titolo di PROPRIETARIO;

Visti gli elaborati progettuali e i documenti allegati alla domanda del permesso di costruire;

Vista la delibera del Commissario Prefettizio n. 22 del 31.03.2003, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, ai sensi dell'art. 96 del D. Lgs. n. 267/2000, la Commissione Edilizia Comunale viene dichiarata come commissione non indispensabile e pertanto soppressa;

Vista l'autocertificazione resa dal progettista e dai richiedenti, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.P.R. 380/01, secondo le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, da cui risulta la conformità del progetto presentato alle vigenti norme igienico sanitarie, trattandosi di progetto la cui verifica igienico sanitaria non comporta una valutazione tecnico discrezionale degli interventi proposti;

Vista l'Autorizzazione Sismica rilasciata dalla Regione Abruzzo - Servizio Genio Civile Teramo DPE014 - Ufficio Sismica, protocollo n. 320450 del 30.10.2020, ID Pratica n. 2571/2020 - MUD;

Vista la proposta di provvedimento conclusivo con allegata la relazione dettagliata sulla conformità urbanistico edilizia degli interventi in oggetto, formulata dal responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.P.R. 380/01;

Viste le vigenti norme urbanistico edilizie vigenti e, in particolare, il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;

Viste le vigenti norme tecniche per l'edilizia in materia di strutture in conglomerato cementizio armato normale, precompresso e a struttura metallica di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 ed in materia di edilizia antisismica di cui alla legge 2 febbraio 1974 n. 64 nonché le relative norme regionali attuative;

Viste le vigenti norme in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico (decreto legge 30.01.1971 n. 5 convertito dalla legge 30 marzo 1971, n° 118 - legge 9 gennaio 1989, n° 13 e successive modificazioni - D.M. 14 giugno 1989, n° 236 - legge 5 febbraio 1992, n° 104 e D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503);

Viste le vigenti norme in materia di sicurezza degli impianti e di contenimento dei consumi di energia negli edifici tra cui il D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e la legge 9 gennaio 1991, n° 10 e successive modificazioni;

Viste le vigenti norme poste a tutela dei beni culturali, architettonici e paesaggistico-ambientali e in particolare il D.Lgs. 42/2004 e le relative norme di attuazione a livello locale;

Viste le vigenti norme in materia di circolazione stradale, polizia locale, sicurezza sul lavoro, e nei cantieri temporanei e mobili, igiene urbana e le disposizioni aventi specifica attinenza con gli interventi in oggetto;

Visti gli strumenti urbanistici comunali vigenti ed il regolamento edilizio comunale vigente;

Considerato che, in base alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie, la destinazione d'uso compatibile per la progettata opera è indicata in progetto;

Vista la legge 24 marzo 1989, n° 122 in materia di parcheggi;

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

Visto l'art.107, comma 3, lett. f), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che l'opera di cui alla presente concessione non ricade nei casi di concessione gratuita ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 380/01;

Dato atto che ai fini del rilascio del presente permesso di costruire, la ditta interessata ha assolto agli obblighi di cui all'art. 16 del D.P.R. 380/01 mediante:

a) per quanto riguarda la corresponsione del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione di cui all'art. ■ 16 □ 19 del D.P.R. 380/01 mediante:

- versamento della somma di € 1.462,78, quale intero contributo oneri di urbanizzazione (quietanze di pagamento n. 0047 del 16.10.2019 e n. 0048 del 16.10.2019, eseguiti sul c/c postale n. 11550647, intestato a Comune di Civitella del Tronto, Servizio di Tesoreria);

b) per quanto riguarda la corresponsione del contributo relativo al costo di costruzione di cui all'art. ■16 □ 19 del D.P.R. 380/01 mediante:

- versamento della somma di € 891,40, quale intero contributo per costo di costruzione (quietanza di pagamento n. 0049 del 16.10.2019, eseguito sul c/c postale n. 11550647, intestato a Comune di Civitella del Tronto, Servizio di Tesoreria);

RILASCIA

Al sig. ADDARI PIETRO, nato a Civitella del Tronto il 12.09.1954, ivi residente, Via Provinciale II – Villa Lempa n. 15, C.F. DDR PTR 54P12 C781N, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, il permesso di costruire per la realizzazione dei lavori di cui trattasi, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia edilizia e di urbanistica, di igiene, di polizia locale, di circolazione, di sicurezza del lavoro ed in conformità al progetto presentato, nonché alle prescrizioni sotto riportate e fatti salvi i diritti dei terzi.

L'inizio dei lavori dovrà avvenire entro un anno dalla data del rilascio del presente permesso di costruire e quindi entro la data del 15 FEB 2022, pena la decadenza del titolo stesso;

Il termine di ultimazione dei lavori, entro il quale l'opera dovrà essere completata, non può superare i tre anni dall'inizio lavori.

Entrambi i termini citati possono essere prorogati, con provvedimento motivato da parte del sottoscritto, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini si applicano le disposizioni dell'art. 15, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 380/01.

Il presente permesso si intenderà decaduto con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data della comunicazione di inizio.

PRESCRIZIONI

- 1) Nel corso dei lavori dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
- 2) I diritti dei terzi devono essere salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori.
- 3) In corso d'opera potranno solo apportarsi quelle varianti che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel presente permesso di costruire. In tal caso si deve trasmettere allo Sportello Unico per l'Edilizia comunale Segnalazione Certificata di Inizio Attività nel pieno rispetto delle modalità prescritte dagli artt. 22 e 23 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.
- 4) Dovranno essere osservate le norme e disposizioni sulle opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a strutture metalliche di cui alla legge 05.11.1971, n. 1086, e secondo quanto previsto dalle vigenti norme regionali attuative, incluse le disposizioni legislative e regolamentari nazionali approvate in esecuzione della stessa legge n. 1086/71, anche nel rispetto della "Normativa Tecnica per l'Edilizia" riportata nella Parte II^ del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
- 5) Dovranno essere scrupolosamente osservate, se ed in quanto applicabili, le norme e le disposizioni in materia edilizia antisismica nell'eventualità il territorio ove si realizzano gli interventi risulta classificato sismico, ai sensi della legge 2 febbraio 1974 n. 64 e secondo quanto previsto dalle vigenti norme regionali attuative, incluse le disposizioni legislative e regolamentari nazionali approvate in esecuzione della stessa legge 64/74, anche nel rispetto della "Normativa Tecnica per l'Edilizia" riportata nella Parte II^ del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

- 6) La Ditta intestataria del presente permesso di costruire, a picchettazione avvenuta e prima di dare inizio allo scavo delle fondazioni, dovrà darne comunicazione per iscritto all'Ufficio Tecnico del Comune ed ottenere il prescritto nulla osta, per il rispetto degli allineamenti stradali e delle distanze dai confini di proprietà.
- 7) Qualora non siano stati indicati nella domanda del permesso di costruire il nominativo e l'indirizzo della Ditta esecutrice dei lavori e quelli del direttore dei lavori, come di regola deve avvenire, il titolare del permesso di costruire è tenuto a segnalarli per iscritto all'Ufficio Tecnico comunale, prima dell'inizio dei lavori stessi.
- 8) Nel caso di sostituzione dell'impresa esecutrice o del direttore dei lavori, il titolare del permesso di costruire dovrà darne immediata notizia segnalando i nuovi nominativi, pena la sospensione dei lavori iniziati.
- 9) In tutte le opere per le quali è richiesto un tecnico progettista, è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione lavori da parte di un tecnico iscritto al rispettivo albo professionale nei limiti di competenza.
- 10) La verifica per l'inizio dei lavori, nei casi previsti al n. 6, non potrà aver luogo se prima non saranno state rispettate, se ed in quanto dovute, le procedure di legge per la denuncia presso lo Sportello Unico per l'Edilizia comunale delle opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso ed a struttura metallica, ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. 380/01 ovvero, se non saranno rispettate, se ed in quanto dovute, le procedure di legge per la presentazione della denuncia allo Sportello Unico per l'Edilizia comunale delle strutture da realizzare in zona sismica, ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. 380/01 e non sarà stata ottenuta la preventiva autorizzazione da parte dell'ufficio competente al rilascio, ai sensi dell'art. 94 dello stesso D.P.R. 380/01. Nel cantiere dal giorno di inizio dei lavori dovranno essere conservati una copia del progetto delle strutture e della relazione illustrativa, con l'attestazione dell'avvenuto deposito rilasciato dall'ufficio competente.
- 11) Nei cantieri dove si eseguono le opere deve essere esposta una tabella recante il numero, data e titolare del permesso di costruire, l'oggetto dei lavori, l'intestazione della ditta esecutrice, le generalità del progettista, del direttore dei lavori e dell'assistente dei lavori e ad ogni richiesta del personale di vigilanza o controllo deve essere esibito il permesso di costruire e le eventuali denunce di inizio attività presentate per l'approvazione delle varianti in corso d'opera ai lavori autorizzati in origine, se ve ne sono. Tale personale ha libero accesso al cantiere e ad esso dovrà essere prestata tutta l'assistenza richiesta.
- 12) Nelle manomissioni del suolo pubblico, che devono essere sempre esplicitamente e regolarmente autorizzate, si dovranno usare speciali cautele onde rimuovere ogni eventualità di danno agli impianti dei servizi pubblici e, in presenza di tali impianti, si dovrà immediatamente darne avviso all'ufficio tecnico comunale competente.
- 13) Non è consentito ingombrare le vie e gli spazi pubblici. Occorrendo l'occupazione di tali vie e spazi, deve essere richiesta l'apposita autorizzazione all'ufficio comunale competente, con riserva di revoca qualora il Comune lo ritenesse necessario per esigenze di pubblico interesse. Le aree così occupate dovranno essere restituite nel pristino stato a lavoro ultimato o anche prima, quando i lavori venissero abbandonati o sospesi per più di un mese.
- 14) Il luogo deve essere chiuso, lungo i lati prospicienti vie e spazi pubblici, con assito o muretto. Gli assiti e muretti dovranno essere di aspetto decoroso, alti almeno m. 2,50, dipinti a strisce bianche e rosse per tutta l'altezza e muniti di rifrangenti e comunque, nel rispetto della vigente normativa di sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili. Ogni angolo sporgente dovrà essere munito di lanterna a vetri rossi che dovrà restare accesa dall'ora corrispondente al tramonto a quella corrispondente al sorgere del sole.
- 15) Ai sensi della legge 09.01.1991, n. 10 recante "Norme in materia di uso razionale dell'energia e per il contenimento del consumo di energia negli edifici" e delle relative norme attuative (D.P.R. 26.08.1993, n. 412) ed in particolare ai sensi degli artt. 26 e 28 della stessa legge, il proprietario o chi ne ha titolo deve depositare il progetto e la relazione tecnica, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori, relativi alle opere di cui agli artt. 25 e 26 della legge 10/91 (quali l'installazione dell'impianto termico o i lavori per la realizzazione dell'isolamento termico), per ottenere l'attestazione dell'avvenuto deposito da parte degli uffici comunali. La relazione tecnica deve essere redatta secondo i modelli-tipo approvati con Decreto del Ministro dell'Ind. Comm. e Art. 13.12.1993 (G.U. n. 297 del 20.12.1993) e deve essere depositata in Comune secondo le modalità previste con Circolare 13.12.1993, n. 231/F dello stesso Ministero (G.U. n. 297 del 20.12.1993).
- 16) Devono essere rispettate le norme di sicurezza degli impianti tecnici di cui al D.M. 37 del 22 gennaio 2008, e alla legge n. 46/90 e successive modificazioni.
- 17) Per gli allacci alle pubbliche reti delle fognature ed acquedotti comunali, dovrà essere presentata dagli interessati regolare, preventiva richiesta; i relativi lavori potranno essere iniziati solo dopo intervenuta l'autorizzazione dell'ente competente, previo versamento dei prescritti contributi regolamentari e delle eventuali cauzioni, a garanzia del ripristino delle proprietà comunali. Le cauzioni, versate al Comune per occupazione di suolo pubblico e per gli allacci idrici e fognario, saranno restituite, a norma di regolamento, previo benestare dell'U.T.C., che accerterà l'avvenuta restituzione in pristino dello stato delle proprietà comunali interessate.
- 18) Nel corso della costruzione dovranno adottarsi tutte le cautele (nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari) e tutte le precauzioni allo scopo di evitare incidenti e danni alle cose ed alle persone e di ovviare, per quanto possibile, i disagi che i lavori possono arrecare ai terzi comunque interessati. L'impiego di mezzi d'opera rumorosi, o comunque molesti per la quiete e l'igiene pubblica, dovrà essere ridotto al tempo strettamente indispensabile e comunque limitato nell'orario stabilito dalle vigenti norme regolamentari.
- 19) La domanda per il rilascio del certificato di agibilità, deve essere proposta allo Sportello Unico per l'Edilizia, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 24 e 25 del D.P.R. 380/01.

- 20) Il titolare del permesso di costruire, il tecnico direttore dei lavori e l'impresa esecutrice dei medesimi, sono responsabili di ogni inosservanza delle norme di legge e dei regolamenti comunali, come delle modalità esecutive fissate nel presente permesso di costruire, secondo quanto previsto dall'art. 29 del D.P.R. 380/2001. L'inosservanza del progetto approvato e delle relative varianti, comporta l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica.
- 21) Eventuali servizi di pubblica utilità esistenti sull'area oggetto della presente autorizzazione dovranno essere spostati a cura e spese del Titolare il permesso di costruire.
- 22) L'eventuale previsione nel progetto allegato di locali ad uso commerciale non implica automaticamente il rilascio dell'autorizzazione commerciale, che dovrà essere subordinata al rispetto delle vigenti norme in materia.
- 23) E' fatto obbligo, infine, di rispettare, anche se nel presente atto non sono esplicitamente richiamate, le prescrizioni vigenti in materia urbanistico-edilizia e, in particolare, il D.P.R. 380/2001, le vigenti norme tecniche per l'edilizia in materia di strutture in conglomerato cementizio armato normale, precompresso e a struttura metallica di cui alla legge 1086/71 ed in materia di edilizia antisismica di cui alla legge 64/74 nonché le relative norme regionali attuative, le vigenti norme in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico, le vigenti norme in materia di sicurezza degli impianti e di contenimento dei consumi di energia negli edifici, le vigenti norme poste a tutela dei beni culturali, architettonici e paesaggistico-ambientali e, in particolare, il D.Lgs. 42/2004 e le relative norme di attuazione a livello locale, le vigenti norme in materia di circolazione stradale, polizia locale, sicurezza sul lavoro e nei cantieri temporanei e mobili, igiene urbana e le disposizioni aventi specifica attinenza con gli interventi in oggetto e, infine, gli strumenti urbanistici comunali vigenti nonché il regolamento edilizio comunale vigente.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- 1) Contestualmente alla comunicazione di inizio dei lavori occorre presentare:
 - a. autocertificazione della ditta esecutrice dei lavori relativa al Documento Unico di Regularità Contributiva;
 - b. dichiarazione della ditta esecutrice, sottoscritta dalla D.L. e dal committente, relativa al rispetto di quanto previsto dal "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili" tra il M.I.T ed altri Enti e dalle "Procedure attuative del protocollo condiviso per il contrasto ed il contenimento del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro del settore edile, pubblicato sul sito Istituzionale dell'Ente;
- 2) Prima dell'effettivo inizio dei lavori occorre presentare una copia della notifica preliminare prevista dall'art. 99 del D.Lgs. 81/2008.
- 3) Il presente permesso non costituisce sanatoria di eventuali abusi edilizi eseguiti sul fabbricato di che trattasi in catasto al Fg. n. 10, p.lla n. 205, per il quale è stata dichiarata la legittimità, riservandosi il sottoscritto Responsabile del Servizio ogni successiva ed opportuna indagine.



RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Fabrizio Verticelli)

Il sottoscritto _____ dichiara di aver ritirato oggi _____ l'originale della presente autorizzazione con n. _____ allegati e di obbligersi all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui il rilascio stesso è stato subordinato.

_____ il dichiarante (firma leggibile)